



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE TRA ATERSIR, AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.,
IRETI S.P.A. E ARCA S.R.L.
(SCHEMA)**

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A., IRETI S.P.A. E ARCA S.R.L.

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito **Atersir o Agenzia**) con sede in Bologna via Cairoli n. 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito _____ n. ___ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR;

AGAC Infrastrutture S.p.a. (di seguito **AGAC Infrastrutture o AGAC**), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA 02153150350, PEC: _____, in persona _____, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

ARCA S.r.l. (di seguito **ARCA o Gestore del Servizio o Gestore**), con sede legale in Reggio Emilia, _____, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

IRETI S.p.A. (di seguito **IRETI**), per conto del gestore IREN S.p.A., con sede legale in Genova, Via Piacenza 54, iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 01791490343, CF e P.IVA 01791490343, PEC: ireti@pec.ireti.it, in persona _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

PREMESSO CHE

- Con atto dell'Assemblea dell'ex Agenzia d'Ambito di Reggio Emilia (di seguito AATO3) n.136/10 del 19 dicembre 2002 l'Agenzia ha concesso ad AGAC S.p.a. la salvaguardia prevista dall'art.11 della L.R. n.25/99 per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Reggio Emilia, fatta eccezione per il Comune di Toano, per una durata di 10 anni;
- In data 30 giugno 2003 tra AATO3 di Reggio Emilia ed AGAC S.p.A. è stata sottoscritta la "Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato";
- In seguito ad operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati a AGAC S.p.a. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario prima Eni S.p.A. (costituita nell'ambito di un'operazione di fusione tra AMPS S.p.a., TESA PIACENZA S.p.a. e AGAC S.p.a.) e successivamente Iren S.p.A. e le attività di gestione del servizio idrico sono passate alla società di primo livello "Iren Acqua Gas S.p.A", soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A, per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Reggio Emilia;
- Con efficacia dal 1.1.2016 Iren Acqua Gas S.p.A, a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in Ireti S.p.A.;
- La Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato in capo al gestore IREN S.p.a. risulta scaduta il 19/12/2011;
- La gestione suddetta è proseguita a tutt'oggi in regime di proroga, trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;

- Con atto di scissione stipulato in data 24 Febbraio 2005, AGAC S.p.A. ha effettuato lo scorporo delle reti degli impianti e delle dotazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato, mediante una scissione parziale proporzionale trasferendo ad AGAC Infrastrutture S.p.A., società di nuova costituzione beneficiaria della scissione, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni relative alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione della acque reflue unitamente al godimento di beni demaniali in concessione d'uso ad AGAC S.p.A.;
- AGAC Infrastrutture è società a totale capitale pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato ubicati nei territori dei Comuni soci;
- AGAC Infrastrutture ed Enia S.p.A. hanno stipulato, in data 1 Marzo 2005, un contratto di regolazione della concessione d'uso mediante affitto del complesso organizzato di beni costituiti dalle reti, impianti e dotazioni afferenti il Servizio Idrico Integrato finalizzato a regolare i rapporti giuridici ed economici fra le due società con riferimento all'utilizzo, da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato, Enia S.p.A (ora IREN S.p.A.), delle reti e delle dotazioni di proprietà di AGAC Infrastrutture (di seguito indicato come **Contratto di Affitto**);
- L'Art. 7 del contratto di cui al punto precedente prevede che "Il contratto decorre dal 1 marzo 2005 e resterà in vigore sino alla scadenza degli affidamenti del Gestore per la gestione del Servizio Idrico Integrato, fatte salve eventuali modificazioni derivanti dall'applicazione della normativa di settore vigente. La durata del contratto sarà modificata di diritto nel caso la normativa futura di settore preveda una diversa durata";
- L'Art. 9 del medesimo contratto di cui al precedente punto prevede che "Il gestore dovrà accantonare annualmente una somma, a titolo di fondo per ripristino impianti, calcolata applicando le aliquote economico-tecniche, rappresentante il minor valore dei beni conseguente all'utilizzo degli stessi";
- Il medesimo Art. 9 disciplina inoltre come "Alla data di scadenza del presente contratto, o per qualsiasi risoluzione anticipata, il Gestore dovrà riconsegnare ad AGAC Infrastrutture o a persona o società da questa designata tutti i beni oggetto del presente contratto, nello stato di fatto in cui li ha ricevuti tenendo conto del deterioramento per il normale utilizzo del bene, nonché tutto quanto finanziato e realizzato direttamente dal Gestore ai sensi della convenzione ATO/Gestore. Al termine della gestione i beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) e gli interventi di manutenzione straordinaria (in quanto capitalizzati) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio saranno messi a disposizione del nuovo gestore a fronte dell'indennizzo che sarà corrisposto da quest'ultimo, al netto del fondo ripristino beni di terzi e che sarà determinato, ai sensi dell'Art. 113, comma 9 del D. Lgs. 267/2000, in misura pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, al netto dei contributi ricevuti";
- L'art. 8 del Contratto di Affitto stabilisce che "A fronte della concessione d'uso delle reti, impianti e dotazioni relativi al Servizio Idrico Integrato di cui agli elenchi Allegato A) e B), Enia Spa verserà ad AGAC Infrastrutture un canone annuo secondo quanto riportato nell'Allegato D), in conformità ai criteri stabiliti dall'ATO3 con provvedimento n.199/1 del 15 febbraio 2005";
- Il succitato provvedimento n.199/1 del 15 febbraio 2005 determinava, con decorrenza 1 marzo 2005, il canone per la concessione d'uso dei beni summenzionati in 6.900.000 €/anno, precisando inoltre che:
 - tale importo era stato determinato avendo a base le quote annuali di interesse e di rimborso della parte capitale del mutuo trentennale intestato alla Società Patrimoniale, rappresentante la parte di debito attribuibile ai beni oggetto del Contratto di Affitto;

- il suddetto canone avrebbe dovuto essere pertanto corrisposto sino alla estinzione del mutuo (prevista nel 2035) e “...anche dagli eventuali gestori del servizio subentranti alla scadenza o alla risoluzione della convenzione in essere per la gestione del SII nel periodo transitorio”;
- l’importo del canone non sarebbe dovuto essere inferiore ai 6.900.000€/anno nemmeno in caso di rinnovo della medesima convenzione;

DATO ATTO CHE:

- L’art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all’Autorità per l’Energia elettrica e il gas (diventa prima Autorità per l’Energia elettrica e il gas e i servizi idrici, AEEGSI, poi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di seguito **ARERA**), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l’approvazione del metodo tariffario idrico;
- Con Deliberazione dell’AEEGSI n.585 del 28 Dicembre 2012 è stato approvato il primo metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per le annualità 2012 e 2013 e con la Deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013, sono state approvate dalla medesima Autorità, le disposizioni di completamento del metodo tariffario ai fini della definizione delle tariffe per le annualità 2014 e 2015;
- Con Deliberazione dell’AEEGSI n. 664 del 28 dicembre 2015, è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), successivamente modificato e integrato con Deliberazione dell’AEEGSI n.918 del 27 dicembre 2017 recante l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019;
- Nelle manovre tariffarie predisposte in conformità alla metodologia ARERA in riferimento alle annualità del periodo 2012-2019, il canone di 6.900.000€ annui e l’accantonamento annuo summenzionati sono entrambi confluiti nella componente tariffaria Altri Corrispettivi (AC) definita da ARERA come segue:
- “il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall’Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell’Ente competente”;
- La definizione di altri corrispettivi (AC) individuata da ARERA è contraddistinta da due elementi peculiari:
 - il primo è quella di condizionare l’ammissibilità in tariffa di tali corrispettivi, solo laddove deliberati dall’Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006;
 - il secondo sancisce il principio per cui qualunque “forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell’Ente competente”, ciò comportando la decadenza, o meglio, l’impossibilità di riconoscimento in tariffa a decorrere dalla rinegoziazione/rinnovo della convenzione/concessione, di tutti i corrispettivi precedentemente assentiti agli enti proprietari di beni del SII, aventi natura diversa dal rimborso delle rate dei mutui. In tale fattispecie, come precisato puntualmente dalla definizione di AC sopra riportata, rientra anche la “quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi”;

CONSIDERATO CHE:

- Poiché il nuovo affidamento del servizio idrico comporta la necessaria rinegoziazione della Convenzione di gestione e di tutti i termini ed elementi della Concessione, connotandosi ai sensi della

definizione come “nuova deliberazione dell’Ente Competente”, alla data di avvio della nuova gestione decadono i presupposti per l’ammissibilità in tariffa:

- della quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi ai sensi dell’art. 8 del Contratto di Affitto, venendo meno pertanto la possibilità di continuare ad alimentare il fondo ripristino beni di terzi (d’ora in poi anche FRBT);
 - di tutti quei corrispettivi non determinati in misura esattamente corrispondente alle sole rate di rimborso e quota interessi di mutui ancora in essere presso gli enti proprietari degli assets del SII e pertanto anche del canone annuo di 6.900.000€ per la parte eccedente la rata di rimborso annuale del debito;
- Le criticità sopra evidenziate determinano la risoluzione del citato Contratto di Affitto, nonché la necessità, in riferimento al periodo di pertinenza del nuovo affidamento del servizio, di revisione dei rapporti contrattuali fra AGAC Infrastrutture e il Gestore del Servizio al fine di assicurare l’ammissibilità tariffaria delle componenti di costo afferenti ai cespiti concessi da AGAC Infrastrutture;
 - Ai fini della definizione dei corrispettivi spettanti agli enti proprietari di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, rilevano la definizione di Mutui dei Proprietari (MT) fornita da ARERA nei provvedimenti di regolazione tariffaria nonché quanto disciplinato dall’art. n. 153 del D.lgs. n.152/2006 che, in riferimento alle dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato prevede quanto segue: “1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’Art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. (...)”;

RISULTA PERTANTO NECESSARIO:

- risolvere il citato Contratto di Affitto, con il conseguente rientro nella piena disponibilità di AGAC Infrastrutture dei beni oggetto di tale contratto, ciò determinando l’insorgenza di un debito di IRETI di importo pari al valore del FRBT, per un importo pari a Euro _____(dicorsi ____/00);
- definire le modalità di restituzione di tale debito da parte di IRETI ad AGAC Infrastrutture;
- disciplinare le modalità di gestione del complesso dei beni oggetto del predetto Contratto di Affitto e i criteri di determinazione del relativo corrispettivo di pertinenza di AGAC Infrastrutture, in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni regolatorie di settore, a fronte della messa a disposizione di tali beni al Gestore del Servizio;
- individuare i conseguenti rapporti intercorrenti tra il gestore uscente, il gestore subentrante ed AGAC Infrastrutture;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- L’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 ha previsto che “a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”;
- In ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:
 - a) a individuare l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;

- b) a istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- c) a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al secondo, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;
- Con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha deliberato l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015. Con il medesimo provvedimento è stato disposto mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell'istruttoria tecnico-economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento deliberata;
 - Con deliberazione n. 2 del 30 Luglio 2018 del Consiglio locale di Reggio Emilia sono state approvate le "Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato", quale documento di riferimento ai fini dello sviluppo dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara prevedendo, nello specifico, la costituzione di una società mista denominata ARCA, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, con compiti operativi assegnati al socio privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
 - Con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha approvato gli atti relativi alla Procedura Ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l (di seguito **ARCA**), titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, tra cui il presente "Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi";
 - In data ____ sono stati messi a disposizione degli operatori ammessi le lettere di invito e i relativi allegati, fra i quali lo schema della presente convenzione che l'operatore aggiudicatario della procedura ha dichiarato di accettare;
 - Con Determina n. ____ del ____ è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di ____
 - [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ la società ____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda Azienda Reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.
 - Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ l'operatore economico aggiudicatario ha provveduto a costituire la società operativa territoriale (SOT) denominata ____ come da previsione obbligatoria della lex specialis di gara;
 - Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ è stata costituita la società Azienda reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (d'ora in poi ARCA) partecipata da

AGAC Infrastrutture e _____, quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del bacino coincidente con la Provincia di Reggio Emilia fatta eccezione per il Comune di Toano;

- In data ____ è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Reggio nell'Emilia fra ATERSIR e ARCA (nel seguito anche solo **Convenzione di Gestione**), la quale prevede l'avvio della gestione a condizione di specifici adempimenti fra cui la stipula della presente convenzione fra AGAC Infrastrutture, IRETI, ATERSIR, ARCA;

DATO ATTO CHE:

- in riferimento alle modalità di restituzione del summenzionato debito corrispondente al valore del FRBT accantonato dal gestore uscente in virtù del previgente Contratto di Affitto, sono stati presi a riferimento alcuni modelli di regolazione del servizio idrico adottati a livello regionale, ampiamente illustrati nel Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito, che hanno legittimato negli anni il ruolo delle società pubbliche degli asset quali soggetti finanziatori del Programma degli Interventi del servizio idrico integrato;
- Il Programma degli interventi (di seguito PDI), a norma dell'art. 149, comma 3, D.lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PDI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i relativi tempi di realizzazione;
- i predetti modelli di regolazione di finanziamento degli interventi del PDI da parte di società patrimoniali, tuttora presenti sul territorio regionale, attribuiscono la proprietà delle opere finanziate ai soggetti finanziatori e prevedono, in estrema sintesi, il riconoscimento alle società patrimoniali di un corrispettivo commisurato ai costi di capitale determinati secondo le regole tariffarie dettate dall'ARERA applicando decurtazioni ad alcune componenti tariffarie al fine di giustificarne la convenienza tariffaria per l'utenza (tenuto conto che lo stesso investimento realizzato con risorse proprie del gestore anziché col finanziamento della patrimoniale, rilevarebbe in tariffa con un costo di capitale pieno);
- il meccanismo sopra illustrato agisce in deroga ai principi regolatori tariffari stabiliti dall'ARERA ed è pertanto oggetto di periodica motivata istanza ad ARERA nell'ambito del procedimento di approvazione tariffaria;

RITENUTO pertanto di adottare il meccanismo sopra illustrato anche nel territorio di Reggio Emilia considerato che la Società AGAC Infrastrutture ha manifestato la propria disponibilità a finanziare nel periodo di riferimento della nuova concessione, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti del Piano degli Interventi previsti per il territorio della provincia di Reggio Emilia attraverso la liquidità derivante dalla restituzione del FRBT maturato dal gestore uscente fermo restando che, per quanto evidenziato, il riconoscimento in tariffa di tale meccanismo è condizionato all'approvazione da parte dell'ARERA dello specifico schema regolatorio proposto da ATERSIR nell'ambito della manovra di approvazione tariffaria da predisporre, ad oggi, con frequenza biennale;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto della Convenzione e obbligazioni delle parti

1.1 Le premesse sono parti integranti della presente Convenzione e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con la presente Convenzione.

Le parti accettano la risoluzione del Contratto di Affitto citato nelle premesse, per le motivazioni illustrate nelle medesime.

Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione degli avvenimenti di cui alla convenzione di gestione del SII tra cui la stipula della presente Convenzione che, pertanto, dovrà avvenire preliminarmente all'effettivo avvio della gestione.

1.2 IRETI con la firma del presente atto, entro la data di avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di ARCA:

- a) si impegna a trasferire ad AGAC Infrastrutture i beni di proprietà della medesima oggetto del Contratto di Affitto citato nelle premesse, come individuati **nell'Allegato A** alla presente convenzione;
- b) si impegna, contestualmente al passaggio dei beni di cui al precedente punto a), a trasferire ad ARCA il debito maturato nei confronti di AGAC Infrastrutture, determinatosi nei confronti di quest'ultima a seguito della risoluzione del Contratto di Affitto, di importo pari al valore del Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT) accantonato dal gestore in virtù di tale Contratto, pari a Euro ____ (diconsi Euro ____/00) come da attestazione della società di revisione **Allegato B** alla presente convenzione;
- c) accetta che l'importo di cui all'**Allegato B** venga utilizzato a parziale compensazione del Valore Residuo (VR) che ARCA dovrà corrispondere ad IRETI per il trasferimento dei beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, determinato in misura corrispondente a Euro ____ come da Determinazione ____ **Allegato C** alla presente Convenzione e aggiornato sulla base delle reali consistenze all'atto del trasferimento medesimo;
- d) si impegna a trasferire ad ARCA i beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato come riportati puntualmente nella Determinazione ____ **Allegato C** alla presente Convenzione oggetto del Valore residuo aggiornato sulla base delle reali consistenze all'atto del trasferimento medesimo;

1.3. ARCA con la firma del presente atto si impegna:

- a) ad accollarsi ai sensi dell'Art. 1273 del Codice Civile il debito trasferitogli da IRETI S.p.A. nei confronti di AGAC Infrastrutture, di cui al punto 1.2 lettera b), diventandone l'unico obbligato anche ai sensi della liberatoria di cui al successivo punto 1.4. lettera a);
- b) a corrispondere ad IRETI, preliminarmente all'effettivo avvio della gestione, il Valore Residuo (VR) di cui alla Determinazione _____ (**Allegato C alla presente Convenzione**), al netto del debito di cui al punto 1.2 lettera b) e delle ulteriori poste compensative individuate all'interno del PEF del Piano d'Ambito vigente, e ad accettare da IRETI, a seguito di tale pagamento, i beni riscattati destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia come individuati nella medesima Determinazione;
- c) a restituire ad AGAC Infrastrutture il debito di cui al precedente punto a) in un arco di tempo non superiore a quello di durata della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, tramite l'esecuzione, in ciascun anno, di opere inserite nel Piano degli Interventi (PDI) del Piano d'Ambito, per un valore annuo non inferiore a Euro 6.198.608, calcolato come un ventesimo del debito effettivamente trasferito da IRETI ad ARCA, e successivo trasferimento di tali opere nella proprietà ad AGAC Infrastrutture. AGAC Infrastrutture, ai sensi della lettera d) del successivo punto 1.4.), si impegna a mettere tali opere immediatamente nella disponibilità del Gestore del Servizio a fronte del riconoscimento di un corrispettivo disciplinato al successivo Articolo 4;
- d) a ricevere da AGAC Infrastrutture i beni costituiti dalle reti, impianti e dotazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato di cui all'**Allegato A** alla presente convenzione a fronte del riconoscimento alla medesima società di un corrispettivo annuo come disciplinato all'Articolo 4;

ARCA potrà delegare all'adempimento delle obbligazioni a suo carico di cui alle lettere b), c) e d) sopra citate, il socio privato operativo individuato con la procedura di aggiudicazione della concessione del Servizio Idrico Integrato o la società di scopo costituita ai sensi della documentazione di gara di cui in premessa.

1.4. AGAC Infrastrutture con la firma del presente atto:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1273 del Codice Civile, aderisce all'accollo da parte di ARCA del debito trasferito alla medesima da parte di IRETI S.p.A. ai sensi del punto 1.2 lettera b), e, successivamente all'adempimento delle obbligazioni in capo ad IRETI di cui all'Articolo 1 comma 2 della presente Convenzione, e libera espressamente quest'ultima da qualsiasi obbligazione riferita al debito relativo al FRBT a far data dall'adempimento da parte di IRETI dell'ultima delle obbligazioni ad essa imputabili ai sensi del punto 1.2 della presente Convenzione;
- b) si impegna irrevocabilmente a mettere a disposizione di ARCA, per tutta la durata della presente convenzione, i beni di sua proprietà afferenti al Servizio Idrico Integrato come individuati all'**Allegato A** alla presente convenzione, a fronte del riconoscimento in tariffa di un corrispettivo disciplinato all'Articolo 4.1;
- c) accetta che la restituzione del debito di cui al precedente punto a) avvenga attraverso l'esecuzione da parte di ARCA, nel corso di ciascuna annualità, di opere inserite nel Piano degli Interventi del Piano d'ambito approvato da ATERSIR, per un valore annuo complessivo non inferiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c e il successivo trasferimento in proprietà di tali opere nel proprio libro cespiti;
- d) si impegna a mettere immediatamente a disposizione di ARCA le opere di cui alla precedente lettera c) a fronte del riconoscimento da parte di ARCA medesima, per il tramite della tariffa del servizio idrico, di un corrispettivo annuo determinato attraverso i criteri descritti all'Articolo 4.2.

Art. 2 Durata delle obbligazioni delle parti

2.1 La presente convenzione decorre dalla data di stipula e cessa i suoi effetti alla data di scadenza della Convenzione di Gestione fra ARCA e ATERSIR.

In particolare IRETI si impegna ad adempiere alle obbligazioni a suo carico entro e non oltre la data di avvio del Servizio Idrico Integrato da parte di ARCA preliminarmente all'effettivo avvio della gestione.

Art. 3 Vincoli delle parti

3.1 In caso di mancato trasferimento da ARCA ad AGAC Infrastrutture, entro la data del 30 novembre di ciascun anno, dei beni di cui al punto 1.3 lettera c), AGAC Infrastrutture avrà il diritto di acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per un importo pari al residuo ancora spettante alla stessa, tra i beni realizzati dal gestore in attuazione del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito e patrimonializzati dalla società operativa territoriale di cui in premessa, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione per l'affidamento dei compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato del bacino di Reggio Emilia, (Allegato 1 alla Convenzione di gestione).

3.2 Entro 15 gg, a semplice richiesta scritta di AGAC Infrastrutture senza che la medesima sia riuscita ad acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per l'importo ad essa spettante di cui al punto 3.1, ARCA si impegna a liquidarle un importo pari alla differenza tra l'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c ed il valore dei beni acquisiti in proprietà di cui all'Articolo 3.1.

3.3 Il mancato adempimento da parte di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture dell'obbligazione di cui al precedente punto 3.2, costituisce causa di risoluzione della Convenzione di Gestione fra ARCA e ATERSIR, come previsto dall'Articolo 35 della medesima Convenzione di gestione del SII.

3.4 Nel caso in cui si verifichi la condizione di cui all'articolo 3.2, ovvero che AGAC Infrastrutture non sia riuscita ad acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per l'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c ed ARCA abbia dovuto liquidarle l'importo ad essa

spettante, a titolo di penale per l'inadempimento di cui all' articolo 1.3 lettera c), il Gestore dovrà corrispondere, annualmente, ad AGAC Infrastrutture la somma degli oneri finanziari e fiscali determinati secondo i criteri riportati all'Articolo 4.2, calcolata sul valore dell'importo liquidato di cui all'art. 3.2 ipotizzandone, ai fini meramente computazionali, l'entrata a cespite nell'anno di liquidazione.

La penale come sopra calcolata sarà esclusa dai costi ammissibili nel calcolo della tariffa idrica del bacino di Reggio Emilia.

3.5 Con apposito atto convenzionale da stipularsi fra AGAC Infrastrutture ed ARCA si definiranno i criteri di individuazione degli investimenti del PDI da inserire nell'apposito elenco di cui al successivo punto 3.6, da realizzarsi da parte di ARCA e da trasferire entro il 30 novembre di ciascun anno ad AGAC Infrastrutture ai sensi del punto 1.4 lettera d), nonché le modalità tecniche ed operative di tale trasferimento.

Tale atto convenzionale sarà stipulato fra le parti entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla stipula della presente Convenzione e dovrà essere formalmente approvato da ATERSIR.

3.6 Ogni anno ARCA ed AGAC Infrastrutture dovranno concordare, nell'anno (n-1) per l'anno (n), un elenco indicativo dei singoli interventi e/o dei titoli cumulativi di investimenti del PDI oggetto del predetto trasferimento (di seguito Elenco Annuale degli Interventi), del valore complessivo pari all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c. Tale elenco sarà oggetto di verifica trimestrale tra ARCA ed AGAC Infrastrutture al fine del relativo aggiornamento e di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico del Gestore, fermo restando che:

- l'elenco suddetto ha mero carattere indicativo e non tassativo, pertanto all'atto dell'effettivo passaggio di beni e opere di cui al punto 1.4 lettera c), potranno essere trasferiti anche beni ed infrastrutture non presenti nel predetto elenco annuale e/o nei relativi eventuali aggiornamenti;
- nell'anno (n) dovranno essere trasferiti ad AGAC Infrastrutture opere e beni per cui è stata sostenuta dal gestore, nel corso della medesima annualità, una spesa annua complessiva non inferiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c;
- in caso di trasferimento nell'anno (n) di opere e beni per un valore superiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c, il valore eccedente potrà essere stornato dal valore di riferimento per l'annualità successiva (sempre pari all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c).

Art. 4 Corrispettivi annui di AGAC INFRASTRUTTURE per la concessione d'uso dei beni di sua proprietà

4.1 A fronte della concessione d'uso al gestore delle reti, impianti e dotazioni relativi al Servizio Idrico Integrato di cui all'elenco **Allegato A**, ARCA verserà ad AGAC Infrastrutture un canone annuo determinato in misura corrispondente alla somma dell'ammortamento contabile di detti beni, della quota interessi del mutuo in capo alla Società Patrimoniale e di una ulteriore componente, per la copertura dei costi di gestione nei primi anni dell'affidamento così come previsto nel PEF del Piano d'Ambito vigente_. In particolare, per la componente a copertura dei costi di gestione è previsto il recupero nelle annualità successive, al fine di azzerarne l'impatto nell'arco dell'intero periodo di affidamento.

Tale corrispettivo annuo sarà pertanto oggetto di periodica verifica e, se del caso, aggiornamento in funzione del valore consuntivo degli elementi che concorrono alla sua definizione; lo stesso sarà considerato nel computo della tariffa del servizio idrico relativa al bacino tariffario di Reggio Emilia, all'interno delle componenti tariffarie più appropriate, individuabili di volta in volta da ATERSIR in funzione della metodologia tariffaria vigente al momento della relativa applicazione.

4.2 A fronte della concessione d'uso al gestore delle opere realizzate in attuazione del Piano degli Interventi di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui al punto 1.4 lettera d), ARCA verserà ad AGAC Infrastrutture il corrispettivo annuo ad essa spettante in quanto soggetto proprietario e finanziatore dei medesimi.

Tale corrispettivo sarà determinato in misura corrispondente alla somma delle componenti tariffarie ammortamenti, oneri fiscali e finanziari di cui al metodo tariffario idrico vigente al momento della sua applicazione, calcolate in base al valore dei beni ed opere trasferite da ARCA ad AGAC Infrastrutture ed apportando una decurtazione agli oneri finanziari e fiscali, al fine di giustificare la convenienza economica in termini di impatto tariffario. Nello specifico, la somma degli oneri fiscali e finanziari sarà valorizzata in misura corrispondente al 2,31% del CIN regolatorio dei beni trasferiti di cui al punto 1.4 lettera c).

Tale corrispettivo sarà considerato nel computo della tariffa del servizio idrico del Gestore, all'interno delle componenti tariffarie più appropriate, individuabili di volta in volta da ATERSIR in funzione della metodologia tariffaria vigente al momento della relativa applicazione e sarà liquidato dal Gestore ad AGAC Infrastrutture nell'annualità di riconoscimento tariffario.

L'entità dei corrispettivi che AGAC Infrastrutture è autorizzata a fatturare al Gestore è periodicamente definita da ATERSIR, in base ai dati di consuntivo rendicontati da AGAC Infrastrutture.

4.3 Per le opere del Piano degli Interventi di cui al punto 1.4 lettera c), ai fini del completo recupero da parte di AGAC Infrastrutture dei rispettivi costi del capitale investito come determinati al punto precedente, alla scadenza della Convenzione di Gestione del servizio, o in caso di sua anticipata cessazione, ATERSIR si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo ad ARCA, nascenti e derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 5 Poteri e Funzioni di ATERSIR

5.1 Ad ATERSIR spettano nei confronti delle parti stipulanti il presente atto, tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali nonché quanto disciplinato dalla Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato, ai quali integralmente le parti intendono riportarsi.

ATERSIR si impegna sin d'ora a determinare e riconoscere nel calcolo della tariffa del servizio idrico del gestore del Servizio, i canoni di competenza di AGAC INFRASTRUTTURE di cui ai punti 4.1 e 4.2.

5.2 Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo ATERSIR procederà all'acquisizione della seguente documentazione, nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall'ARERA per la trasmissione all'Ente d'Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza.

La Documentazione minima richiesta ad AGAC Infrastrutture consiste dei seguenti elementi informativi:

- ultimo bilancio di esercizio approvato;
- libro cespiti aggiornato alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, contenente per ciascun cespite i principali dati patrimoniali (valore residuo, fondo ammortamento, ammortamento contabile, categoria contabile dell'ARERA), opportunamente distinto tra i beni di cui all'Allegato A (cui compete il corrispettivo di cui all'Art. 4.1) e gli investimenti di cui all'art. 1.4 lettera d), realizzati da ARCA e finanziati da AGAC Infrastrutture, cui compete il corrispettivo di cui all'Articolo 4.2.
Per i cespiti corrispondenti alla realizzazione di investimenti del PDI, la documentazione trasmessa dovrà evidenziare anche il codice ARSI del corrispondente intervento all'interno del PDI;
- dettaglio delle immobilizzazioni in corso con evidenza del codice ARSI;
- dati consuntivi relativi al mutuo (quota capitale e quota interessi complessiva) riferito alle opere oggetto della presente convenzione;
- dettaglio dei costi di gestione della Società.

Art. 6 Compiti e Responsabilità di ARCA relativamente alla realizzazione e rendicontazione degli interventi oggetto di trasferimento da ARCA ad AGAC Infrastrutture

6.1 Per ciascuno degli investimenti del PDI finanziati oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera d), il gestore del servizio svolgerà l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi e tutti gli atti comunque denominati necessari alla

corretta esecuzione delle opere, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilità, le gare d'appalto necessarie per l'affidamento dei contratti di esecuzione lavori, la direzione lavori ed il collaudo delle opere, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia edilizia, urbanistica e di opere pubbliche, nonché attenendosi a quanto stabilito dalla Convenzione di gestione.

6.2 Quanto stabilito nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova pertanto applicazione nei confronti di ARCA anche per gli interventi finanziati da AGAC Infrastrutture, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in capo a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.

6.3 Le spese tecniche sostenute dal Gestore del servizio per la progettazione e la realizzazione delle opere previste saranno riconosciute in tariffa secondo le modalità specificate nel Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione.

Nell'ambito di tali spese, potranno essere riconosciute eventuali attività tecnico-amministrative svolte da AGAC Infrastrutture a supporto del Gestore, fermo restando che le stesse dovranno essere ricomprese nei limiti definiti nel Disciplinare Tecnico sulla base di specifici accordi tra AGAC Infrastrutture ed il Gestore.

6.4 Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.

Il Gestore si impegna a fornire ad AGAC Infrastrutture una relazione trimestrale contenente, per ciascun intervento dell'Elenco Annuale degli Interventi di cui all'Art. 3, lo stato di avanzamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico del Gestore.

Art. 7 - Collaudo delle Opere e affidamento al Gestore del Servizio

7.1 Per ciascuno degli investimenti del PDI realizzati da ARCA ed oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera c), ad avvenuto collaudo, sarà consegnata ad AGAC Infrastrutture la puntuale rendicontazione finale delle spese a vario titolo effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copie fatture, certificati di regolare pagamento e atti contabili, scheda comprovante i costi del personale interno sostenuti, dei mezzi e del materiale del magazzino del gestore del servizio), la denuncia di fine lavori presentata agli Enti competenti, il certificato di regolare esecuzione, il verbale di collaudo, copia cartacea a firma del Direttore Lavori degli as build, la certificazione sugli impianti eseguiti, il certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e l'eventuale ulteriore documentazione amministrativa di pertinenza della proprietà-

7.2 Le opere realizzate saranno messe a disposizione del Gestore, mediante la sottoscrizione di apposito Verbale di Consegna, il cui schema tipo sarà concordato tra le parti, e verranno gestite da ARCA secondo le norme e le condizioni stabilite nella Convenzione di Gestione; nello specifico quanto stabilito nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la gestione dei beni e delle opere strumentali alla gestione del servizio, trova applicazione nei confronti di ARCA anche per i beni e le opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera c).

Art. 8 Utilizzo dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture

8.1 Il Gestore del servizio svolgerà le attività oggetto di affidamento utilizzando i beni e le opere di cui all'Allegato A alla presente Convenzione e i beni e le opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'Articolo 1.4 lettera c), in conformità con le disposizioni della Convenzione di Gestione.

Art. 9 Termini di pagamento del corrispettivo per la concessione delle reti di proprietà della società patrimoniale

9.1 I corrispettivi annui spettanti ad AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4.1 saranno ripartiti in n. 4 rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di AGAC Infrastrutture ad ARCA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro 2/01 – 1/04 – 1/07 – 1/10;
- pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.-

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, ARCA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002.

9.2 Gli importi annui spettanti ad AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4.2, in considerazione del ritardo temporale con cui vengono riconosciuti in tariffa e conseguentemente corrisposti dal Gestore alla medesima società, saranno richiesti attraverso un'unica rata da fatturarsi da parte di AGAC Infrastrutture ad ARCA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione della fattura il 2/01;
- pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, ARCA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002.

Le parti danno atto e accettano che ARCA conferirà mandato irrevocabile di pagamento delle somme indicate ai precedenti punti 9.1 e 9.2 alla società operativa territoriale di cui in premessa.

Art. 10 Ammortamenti

10.1 Per tutta la durata della presente Convenzione, AGAC Infrastrutture provvederà all'ammortamento dei cespiti beni di sua proprietà di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c) e messi a disposizione del Gestore.

10.2 L'ammortamento dei beni finanziati da AGAC Infrastrutture ed oggetto di trasferimento di cui all'Articolo 1.4 lettera c), potrà essere effettuato da AGAC Infrastrutture, applicando le aliquote previste dal metodo tariffario idrico vigente al momento della relativa applicazione anche in deroga agli Articoli 2562 e 2562 del Codice Civile.

10.3 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal Gestore sui beni di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c), seguiranno invece il regime di trattamento dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art. 11 Dismissioni

11.1 La dismissione di beni trasferiti, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata da AGAC Infrastrutture ad ATERSIR.

Art. 12 Controlli

12.1 AGAC Infrastrutture ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei beni di sua proprietà di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c).

Art. 13 Restituzione dei beni

13.1 Alla scadenza della presente convenzione o in caso di sua cessazione anticipata, fatte salve successive proroghe anche tacite, tutte le opere e attrezzature costituite da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c), inizialmente affidate al Gestore, saranno restituite ad AGAC Infrastrutture in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 14 – Modifiche alla Convenzione

14.1 Ogni modifica della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 15 – Trattamento dei Dati / Codice Etico

15.1 Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Convenzione e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 16 – Rinvio

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione di Gestione e nei relativi allegati, citati in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art. 17 – Foro Competente

17.1 Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna

E' espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 18 – Spese Contrattuali

18.1 Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 19 – Comunicazioni

19.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata presso la sede legale di ciascuna delle Parti, via Pec, via fax, o per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20 – Allegati

20.1 Costituiscono parte integrante della presente Convenzione i seguenti Allegati:

- **Allegato A:** Elenco dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture spa oggetto del previgente Contratto di Affitto tra IRETI ed AGAC Infrastrutture;
- **Allegato B:** Attestazione della società di revisione del debito maturato da IRETI nei confronti di AGAC Infrastrutture;
- **Allegato C:** Determinazione del valore di riscatto (VR);

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

IRETI S.p.A

ATERSIR

AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A.

ARCA S.r.l.